

PROCEDURA N 17 ANNO 2019



**TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE**

IL COLLEGIO

Dottor Giorgio Jachia	Presidente Est.
Dottor Salvatore Russo	Giudice
Dottor Roberto Ricciardi	Giudice

**PRONUNCIA NEL PROCEDIMENTO N.17 /2019 PROMOSSO CON RICORSO EX ART.161 VI CO.
DEPOSITATO DA:**

MOZ.ART. L'Arte della Mozzarella Srls ,
C.F. 05401830657
in persona del del legale rappresentante p.t. sig. Cecaro Rodolfo,
nato a Battipaglia il 14/12/1968, cod. CCR RLF 68T14 A717T,
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Sabato

RICORRENTE

IL SEGUENTE:

**DECRETO DI FISSAZIONE DEL TERMINE
ART. 161 COMMA 6 L. FALL**

CONSIDERATO che con il predetto ricorso ex art.161 VI co. la proponente ha formulato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;
dato atto della sussistenza del requisito dell'ubicazione della sede legale in questo circondario;
tenuto conto che la società ha allegato al ricorso tra i vari documenti la visura camerale, il certificato relativo alla delibera ex art.152 l.f., i bilanci nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
rilevato che il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo;
considerato che dalla documentazione dimessa emerge che la società ricorrente prova, nel rispetto della previsione di cui al comma I dell'art.161 l.f., di : - essere un imprenditore commerciale fallibile (essendo superate le soglie di cui all'art.1 comma



Il l.f.); - versare in stato quantomeno di crisi; - avere la ha sede principale nel circondario del Tribunale di Salerno;
tenuto conto che la domanda risulta sottoscritta ed deliberata ai sensi dell'art.152 l.f.;
osservato che la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del medesimo comma;
valutato che non è pendente procedimento per la declaratoria di fallimento e quindi il termine massimo concedibile è di giorni 120;
considerato che, ai sensi dell'art.161 VIII co. l.f., come modificato dal D.L. 21.6.2013 n.69, l'imprenditore è tenuto a specifici obblighi informativi durante il tempo assegnato per l'integrazione della domanda;

PQM

- (1). ammette alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma sesto, la predetta ricorrente;
- (2). concede alla ricorrente un termine di giorni 120 decorrenti dalla data del deposito di questo provvedimento per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., precisando che l'elenco nominativo dei creditori, oltre all'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione dovrà contenere anche l'indirizzo PEC dei creditori medesimi;
- (3). dispone che la società depositi mensilmente (entro la prima volta 30 giorni dalla pubblicazione di questo provvedimento e quindi di seguito) una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere.
- (4). Fissa la cauzione di € 15.000,00 da versare entro giorni 20;
- (5). nomina come C.G. la dr.ssa Maria Nese con studio in Salerno alla via Via A. De Crescenzo 18 84127 Salerno

IN SALERNO IL GIORNO 30/10/2019

**IL PRESIDENTE ESTENSORE
GIORGIO JACHIA**

